

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2381 del 10/05/2023
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO - RILASCIO RINNOVO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE CON RAMPA CARRABILE IN SPONDA DESTRA FIUME RONCO - LOCALITA' SAN PIETRO IN VINCOLI - COMUNE DI RAVENNA - PROCEDIMENTO RA07T0056.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2451 del 10/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno dieci MAGGIO 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Oggetto: AREE DEMANIO IDRICO – RILASCIO RINNOVO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE CON RAMPA CARRABILE IN SPONDA DESTRA FIUME RONCO - LOCALITA' SAN PIETRO IN VINCOLI - COMUNE DI RAVENNA - PROCEDIMENTO RA07T0056.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), con particolare riferimento all'art. 115;
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8, e le deliberazioni della Giunta Regionale che, ai sensi del c.5, art. 20 della L.R. n. 7/2004 modificano la disciplina dei canoni di concessione (n. 895/2007, n. 913/2009, n. 469/2011, n. 173/2014, n. 1622/2015, n.1710/2018, n.1845/2019, n. 1717/2021);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 2291/2001 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE), di

cui alla Deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021, la deliberazione del Direttore Generale n. 140/2022 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico" e la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;

– la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-130 del 18/10/2022, con la quale è stata approvata la revisione degli incarichi sulle funzioni del demanio idrico;

– la deliberazione del Direttore Generale n. 30, del 08/03/2022, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al dott. Ermanno Errani;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 05/08/2021, registrata al PG/2021/123292, con cui la sig.ra Ghinassi Alessandra c.f. GHNLSN68C63H199A, residente in via Del Fabbro n. 94, località S.Pietro in Vincoli nel Comune di Ravenna, chiede il rinnovo della concessione (rilasciata con det. Regionale n. 7311 del 29/07/2009) per il mantenimento dell'occupazione di area demaniale con una rampa carrabile finalizzata all'accesso alla privata proprietà. L'occupazione è individuata catastalmente alla sezione Savio, Foglio 27, particella 5, in località S.Pietro in Vincoli, Comune di Ravenna, scarpata esterna dell'argine destro del Fiume Ronco;

DATO ATTO:

- che con nota pg 127215 del 13/08/2021, si è provveduto alla comunicazione di cui all'art. 8, della L. n. 241/1990;
- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 271 del 01/09/2021, senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO:

- che l'area oggetto di concessione non rientra in zona protetta e non è all'interno di un Sito Rete

Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), in base al D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, alla D.G.R. 1191/2007 e ss.mm.ii.;

- dell'assenso con prescrizioni espresso dalla Regione Emilia Romagna Servizio Sicurezza territoriale e Protezione civile - Sede di Ravenna (Nulla osta idraulico det. dirigenziale n. 675 del 27/02/2023, pervenuta al protocollo Arpae il 01/03/2023, PG n. 36726;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che la richiedente ha versato:

- le spese istruttorie di euro 75,00 e quanto dovuto per il canone dell'anno corrente;
- a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 250,00 (euro 125,00 in data 06/06/2008 ed euro 125,00 in data 21/04/2023);

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, sussistenti i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio del rinnovo della concessione per occupazione di area demaniale richiesta da Ghinassi Alessandra, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla sig.ra Ghinassi Alessandra c.f. GHNLSN68C63H199A, residente in via Del Fabbro n. 94, località S.Pietro in Vincoli nel Comune di Ravenna, il rinnovo della concessione per il mantenimento dell'occupazione di area demaniale con una rampa carrabile finalizzata all'accesso alla privata proprietà. L'occupazione è individuata catastalmente alla sezione Savio, Foglio 27, particella 5, in località S.Pietro in Vincoli, Comune di Ravenna, scarpata esterna dell'argine destro del Fiume Ronco; codice pratica **RA07T0056**;

2. di stabilire che la concessione abbia scadenza al **31/12/2034**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 05/05/2023 (PG/2023/78313 del 05/05/2023) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
4. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile con determinazione n. 675 del 27/02/2023, di cui è stata consegnata copia semplice al momento della notifica del disciplinare di concessione;
5. di stabilire che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
6. di quantificare **l'importo annuale del canone in euro 147,44**, tenuto conto di quanto specificato nel disciplinare parte integrante della presente.
7. di quantificare l'importo relativo al **deposito cauzionale in euro 250,00**;
8. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e dei canoni dovuti;
9. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
11. che avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di

impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero, entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla notificazione dell'atto può presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato

12. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi della deliberazione del Direttore Generale n. 8 del 31/01/2023, con cui è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 – 2025, in ottemperanza all'art. 6, D.L. n. 80/2021;
13. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE e che, ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente.

IL DIRIGENTE

Ermanno Errani

Firmato digitalmente

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale rilasciata alla sig.ra Ghinassi Alessandra c.f. GHNLSN68C63H199A, residente in via Del Fabbro n. 94, località S.Pietro in Vincoli nel Comune di Ravenna (codice procedimento RA07T0056).

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto di concessione è il mantenimento dell'occupazione di area demaniale con una rampa carrabile finalizzata all'accesso alla privata proprietà. L'occupazione è individuata catastalmente alla sezione Savio, Foglio 27, particella 5, in località S.Pietro in Vincoli, Comune di Ravenna, scarpata esterna dell'argine destro del Fiume Ronco; codice pratica RA07T0056; come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 2 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni connessi al regime idraulico, quali, ad esempio, allagamenti, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti dei terreni. La Regione e le Agenzie regionali non assumono inoltre responsabilità per danni derivanti da incendio della vegetazione fluviale. Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti ai fenomeni naturali o causati dall'esecuzione di interventi occorsi per fronteggiare tali eventi. La Regione e le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati a quanto accordato dalla concessione qualora il concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza alle aree oggetto della concessione.

**ARTICOLO 3 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO REGIONE
EMILIA ROMAGNA SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - SEDE DI RAVENNA**

N. 675 DEL 27/02/2023

- <<- È vietato sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, l'area demaniale in concessione;*
- Le ripe arginali laterali alle rampe sono considerate pertinenze di esercizio delle rampe stesse; è pertanto a carico del richiedente la loro manutenzione: in particolare per quanto riguarda le opere di sostegno necessarie a prevenire lo scoscendimento del terreno, impedire franamenti o cedimenti, o la caduta di altro materiale;*
- Nell'area soggetta a concessione e nell'area demaniale circostante il richiedente è tenuto a propria cura e spese ad eseguire il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea che dovesse danneggiare il manufatto, ovvero interferire con il suo utilizzo, compresa la rimozione dei rami caduti;*
- Il richiedente ha l'obbligo di costruire e di mantenere le opere necessarie per la condotta delle acque*

meteoriche in modo da evitare ristagni d'acqua, erosioni e dissesti ai corpi arginali e alle ripe fluviali, anche con eventuali e successivi rinfianchi di materiale terroso; - Il richiedente ha l'obbligo, ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, di mantenere libera da qualunque ingombro e/o ostacolo, di qualunque natura, la fascia di vincolo idraulico della larghezza di almeno m 4,00 (quattro metri) dal piede della rampa verso la proprietà privata, al fine di garantire il transito dei mezzi dell'Agenzia;

- Tutte le superfici arginali saranno tenute a prato naturale, come pure le fasce laterali di rispetto di metri quattro dal loro piede, con proibizione del dissodamento, nel rispetto dell'art 96 lettere f) e g) del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;

- È espressamente vietato eseguire nel manufatto e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere, compreso le piantagioni di alberi e siepi. È vietato altresì ingombrare tali aree con cose oppure mezzi non strettamente pertinenti a quanto ammesso dall'Amministrazione concedente; è inoltre proibita la concimazione, chimica e organica, nonché il diserbo chimico dei terreni;

- Ogni modifica dello stato dei luoghi e alle opere assentite dovrà essere preventivamente approvata dall'Amministrazione concedente; gli interventi di sola manutenzione ordinaria sono invece ricompresi nel presente nulla osta;

- Il richiedente è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a chiunque nell'esercizio della concessione, compresi quelli derivanti dalla non corretta esecuzione delle opere realizzate, ovvero derivanti da carente manutenzione e controllo;

- L'Amministrazione non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;

- Il richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico individuate dalle perimetrazioni P.A.I e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone

espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Pertanto, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà al richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi;

- In particolare, in caso di emissione di allerta idraulica con codice arancione o rosso da parte di ARPAE EmiliaRomagna/Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione civile nelle zone interessate dalla presente concessione, e consultata a cura del richiedente, si dovrà provvedere a percorrere con le dovute cautele e attenzione la rampa, secondo le indicazioni disponibili sul sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> fino alla cessazione dell'allerta emessa;

- Il richiedente è responsabile, civilmente e penalmente, di qualsiasi danno causato all'ambiente, a terzi o cose o beni di terzi che si dovessero verificare a seguito del mancato rispetto di tali obblighi;

- Il presente nulla osta è rilasciato unicamente ai fini idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolata a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

- Qualsiasi variazione circa la titolarità del nulla osta dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Territoriale scrivente all'indirizzo pec stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it

- Questo Ufficio Territoriale resta sollevato da qualsiasi responsabilità e danno a terzi;

- Per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, e comunque al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego, questo Ufficio Territoriale può revocare il nulla osta e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del richiedente a ogni pretesa d'indennizzo;

- Dovranno essere adottati, in ogni tempo, a cure e spese del richiedente, quei provvedimenti che l'Ufficio Territoriale scrivente riterrà necessari, o anche solo convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità;

- Dovrà essere consentito in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Amministrazione, nonché alle imprese da questa incaricate;

- La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica;

- La presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica.>>

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2034**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
4. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. In caso di concessione rilasciata ad altro soggetto diverso dal concessionario uscente trova applicazione quanto disposto all'art. 15 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 5 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

ARTICOLO 6 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. Sarà cura del concessionario contattare l'Unità Demanio del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.

ARTICOLO 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo della deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 8 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non

disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della chiusura del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, come stabilito dall'art. 21, c. 1, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 10 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.